



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/09/2011

=====

ADDI' 09/09/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAGLIANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO - FORTE

DELIBERAZIONE N. 400

Oggetto:

Modalità operative per l'utilizzazione degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge 24-12-2004, n. 313 e dal "Documento programmatico per il settore apistico" di cui al D.M. n. 20026 del 10-1-2007 - Avviso Pubblico.



400 - 9 SET. 2011 / n

OGGETTO: Modalità operative per l'utilizzazione degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge 24-12-2004, n. 313 e dal "Documento programmatico per il settore apistico" di cui al D.M. n. 20026 del 10-1-2007 – **Avviso Pubblico.**

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed Integrazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura", che riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale;

VISTO quanto disposto dall'articolo 5 della predetta legge n. 313/2004, recante: "Documento programmatico per il settore apistico" (DAP);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 20026 del 10 gennaio 2007, con il quale è stato approvato e reso operativo il predetto Documento programmatico ed approvata la ripartizione, tra le materie indicate all'articolo 5, comma 1, della succitata legge 313/2004;

VISTO l'Allegato 2 al richiamato D.M. n. 20026/2007, che riserva alle Regioni e Province autonome l'attuazione degli interventi previsti all'Azione 10.10, recante: "Incentivazione alla pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo", riguardanti l'"Ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione dei prodotti apistici";

CONSIDERATO che gli interventi previsti dalla suindicata Azione 10.10 sono aggiuntivi a quelli già promossi dall'applicazione del Reg. CE 797/2004 (ora compreso nel Reg. CE 1234/2007) per l'ammodernamento delle sale di smielatura, dei locali per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti apistici, per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature;



400 - 9 SET. 2011 A

PRESO ATTO della decisione della Commissione Europea C(2006)5705 del 22 novembre 2006 che dichiara compatibile con il mercato comune il sistema di aiuti di Stato previsti dal citato Documento programmatico;

VISTI i decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 21658 del 7-6-2006, n. 24139 del 21-12-2007, n. 20029 del 10-1-2007, n. 20030 del 10-1-2007, con i quali sono state approvate le ripartizioni dei fondi relativi agli anni 2004-2005-2006, da cui risulta che alla Regione Lazio sono stati accreditati complessivamente euro 200.944,16;

VISTA la legge regionale n. 15/2003 recante: Modifiche alla legge regionale n. 2/1995 concernente: Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

VISTO l'articolo 1, comma 3, della suddetta legge regionale che definisce l'Agenzia ente di diritto pubblico strumentale della Regione, che "esercita la propria competenza nell'ambito degli indirizzi politico-programmatici e delle direttive della Giunta Regionale" ed è dotato, nei limiti stabiliti dalla legge regionale n. 15/2003, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria;

VISTO l'articolo 2, comma 3, lettera d), della medesima legge regionale n. 15/2003, in base alla quale la Regione può affidare all'ARSIAL ulteriori incarichi nell'ambito della programmazione regionale ivi compresa la concessione di eventuali contributi alle imprese;


CONSIDERATO che per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto, la Regione può avvalersi dell'Ente strumentale ARSIAL secondo le modalità attuative fissate dal Direttore del competente Dipartimento, al quale compete, altresì, il coordinamento di tale attività, fermo restando che, rimane facoltà del Dipartimento impartire all'Agenzia indicazioni anche di ordine tecnico che riterrà necessarie ed opportune per il raggiungimento delle finalità dell'intervento e per adeguare l'attività a nuove e particolari esigenze che si dovessero manifestare;

RITENUTO opportuno affidare all'ARSIAL l'erogazione dei contributi previsti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2009, n. 858, recante: <<Modalità operative per l'erogazione degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge 24-12-2004, n. 313 e dal "Documento programmatico per il settore apistico" di cui al D.M. n. 20026 del 10-1-2007 - Avviso pubblico>>;



400 = 9 SET. 2011 Y2



VISTO l'Atto di Organizzazione n. A6207 del 20 giugno 2011 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio ha delegato il Direttore Regionale Agricoltura ad adottare determinazioni dirigenziali relative a diversi procedimenti amministrativi fra i quali quelli relativi agli interventi per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 e del D.M. 23 gennaio 2006;

VISTA la determinazione dipartimentale C2512 del 28 settembre 2009 con la quale è stata impegnata in favore di A.R.S.I.A.L. la somma di € 200.944,19 con imputazione sul capitolo B11107 dell'esercizio finanziario 2009, per gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 24-12-2004, n. 313;


PRESO ATTO che con la sopra richiamata D.G.R. n. 858/2009 venne stabilito di affidare all'A.R.S.I.A.L. l'incarico di provvedere alla liquidazione delle spettanze in favore dei beneficiari;

VISTA la determinazione del Direttore Regionale Agricoltura A4722 del 9 maggio 2011 con la quale è stato approvato l'elenco di liquidazione dell'importo complessivo di € 46.802,53 in favore delle numero sei ditte beneficiarie che hanno aderito all'Avviso pubblico di cui alla sopra citata D.G.R. n. 858/2009, alla cui liquidazione dovrà provvedere l'A.R.S.I.A.L. sulla base di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 858/2009, come sopra specificato;

RITENUTO di dover utilizzare la residua disponibilità finanziaria di € 154.141,66, di cui al capitolo B11107 del bilancio esercizio finanziario 2011, derivante dalla differenza tra l'importo di € 200.944,19 assegnato alla Regione Lazio e l'importo di € 46.802,53 destinato alla liquidazione in favore delle numero sei ditte beneficiarie come sopra indicato;

RITENUTO necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, dettare le disposizioni operative per stabilire le modalità di utilizzazione della citata disponibilità finanziaria di € 154.141,66 in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24-12-2004, n. 313;

VISTO il documento recante: Modalità operative per l'utilizzazione degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge 24-12-2004, n. 313 e dal "Documento programmatico per il settore apistico" di cui al D.M. n. 20026 del 10-1-2007 - **Avviso Pubblico**, che costituisce Allegato alla presente deliberazione di cui rappresenta parte integrante, composto di n. 32 pagine;



RITENUTO di approvare il predetto documento recante: Modalità operative per l'utilizzazione degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge 24-12-2004, n. 313 e dal "Documento programmatico per il settore apistico" di cui al D.M. n. 20026



400 - 9 SET. 2011

del 10-1-2007 - **Avviso Pubblico**, che costituisce l'Allegato alla presente deliberazione di cui rappresenta parte integrante;

RITENUTO necessario affidare all'A.R.S.I.A.L. l'erogazione degli aiuti previsti;

CONSIDERATO che per gli aiuti connessi al presente atto si farà fronte tramite l'importo di euro 154.141,66 del capitolo B11107, esercizio finanziario 2011;

CONSIDERATO che è stata esperita la procedura di concertazione con le Associazioni di categoria nella riunione del 9 giugno 2011 tenutasi presso la Direzione Regionale Agricoltura nella sede di via C. Colombo n. 212 in Roma;

all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse,

1. di approvare il documento recante: Modalità operative per l'utilizzazione degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge 24-12-2004, n. 313 e dal "Documento programmatico per il settore apistico" di cui al D.M. n. 20026 del 10-1-2007 - **Avviso Pubblico**, che costituisce Allegato alla presente deliberazione di cui rappresenta parte integrante;
2. di far fronte agli aiuti connessi al presente atto tramite l'importo di euro 154.141,66 del capitolo B11107 che rientra nell'impegno n. 37949/09, determina C2512 del 28.09.2009, esercizio finanziario 2011;
3. di affidare all'ARSIAL l'erogazione degli aiuti previsti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed inserita sul sito web www.agricoltura.regione.lazio.it



avviso pubblico.doc

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 13 SET. 2011





ALLEG. alla DELIB. N. 400 /ⁿ
DEL 9 SET. 2011

ALLEGATO



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO SVILUPPO AGRICOLO
E VALORIZZAZIONE PRODOTTI LOCALI

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

DOCUMENTO

MODALITÀ OPERATIVE PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI AIUTI
PREVISTI DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 24-12-2004, N. 313 E
DAL "DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL SETTORE APISTICO"
DI CUI AL D.M. N. 20026 DEL 10-1-2007 – AVVISO PUBBLICO

Il presente Allegato si compone di numero 32 pagine

Il Direttore Regionale
Dot. Roberto Ottaviani



ALLEGATI

- *Allegato 1 – Domanda di aiuto*
- *Allegato 2 – Domanda di accertamento*
- *Allegato 3 – Dichiarazione liberatoria*
- *Allegato 4 – Priorità*
- *Allegato 5 – Polizza fideiussoria*
- *Allegato 6 – domanda di pagamento dell'anticipo*





INDICE

- **ARTICOLO 1 – Finalità**
- **ARTICOLO 2 – Beneficiari e disponibilità finanziarie**
- **ARTICOLO 3 – Investimenti ammissibili, limiti di intervento ed esclusioni**
- **ARTICOLO 4 – Modalità di intervento**
- **ARTICOLO 5 – Fascicolo aziendale**
- **ARTICOLO 6 – Presentazione della domanda, documentazione e termini**
 1. Modalità di presentazione della domanda
 2. Documentazione da allegare alla domanda
- **ARTICOLO 7 – Criteri di priorità per la formazione delle graduatorie delle domande**
- **ARTICOLO 8 – Requisiti delle forme associate**
- **ARTICOLO 9 – Codifica CUP delle domande di finanziamento**
- **ARTICOLO 10 – Istruttoria delle domande**
 1. Iter istruttorio
 2. Predisposizione degli elenchi provinciali
- **ARTICOLO 11 – Approvazione degli elenchi regionali e del modello di Atto di concessione**
- **ARTICOLO 12 – Emissione degli Atti di concessione**
- **ARTICOLO 13 – Varianti**
- **ARTICOLO 14 – Proroghe**
- **ARTICOLO 15 – Realizzazione degli interventi e richiesta di accertamento**
- **ARTICOLO 16 – Accertamento finale**
- **ARTICOLO 17 – Liquidazione dell'aiuto**
 1. ANTICIPO
 - a) Predisposizione degli elenchi provinciali
 - b) Predisposizione dell'elenco regionale
 2. SALDO
 - a) Predisposizione degli elenchi provinciali
 - b) Predisposizione dell'elenco regionale
- **ARTICOLO 18 – Predisposizione atti**





ARTICOLO 1

Finalità

Le disposizioni di cui al presente avviso pubblico riguardano l'applicazione della legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" e del "Documento programmatico per il settore apistico" approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 20026 del 10 gennaio 2007.

ARTICOLO 2

Beneficiari e disponibilità finanziarie

Sono soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale gli apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, che hanno il centro aziendale dell'impresa agricola, o, in sua assenza, la residenza dell'apicoltore o la sede legale dell'impresa, nel territorio regionale, e che esercitano, anche in forma sociale (anche sotto forma di società, consorzi e cooperative) l'attività sia in modo stanziale che nomade nel territorio della Regione Lazio e che siano in possesso di:

- a) Partita IVA attinente il settore agricolo;
- b) Iscrizione Camera di Commercio Industria artigianato Agricoltura come impresa agricola.

I soggetti beneficiari del finanziamento devono produrre entro e non oltre 1 anno dall'azione incentivata e, comunque prima dell'erogazione dell'aiuto, anche il certificato di regolarità con le norme sanitarie e di registrazione dei laboratori di smielatura, di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Sociale n. D1948 del 1 giugno 2007. Inoltre debbono essere in regola con la denuncia degli alveari ed in possesso del codice aziendale rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio, sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

Per le forme associative l'attività apistica deve rappresentare l'attività prevalente, desumibile dall'atto costitutivo.

Le risorse finanziarie previste per gli investimenti indicati al successivo articolo 3 ammontano ad € 154.141,66.

ARTICOLO 3

Investimenti ammissibili, limiti di intervento ed esclusioni


L'investimento massimo non può superare euro 50.000,00.

Sono esclusi dall'intervento coloro che hanno beneficiato dell'aiuto previsto dall'Avviso pubblico emanato con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2009, n. 858

Gli investimenti ammissibili riguardano l'acquisto di macchinari, impianti e loro installazione, materiali ed attrezzature, da utilizzare nelle sale di smielatura e nei locali per la lavorazione dei prodotti apistici, lavori di adeguamento delle sale di smielatura alle norme igienico - sanitarie.

I macchinari, gli impianti e le attrezzature oggetto dell'aiuto devono essere identificate con un contrassegno indelebile con la dicitura "Regione Lazio - intervento finanziato con la legge 313/2004".





Sono considerati ammissibili solo gli investimenti effettuati successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento. Ai fini della eleggibilità delle spese fa fede la data di emissione della fattura di saldo.

Non sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:

- a) acquisto di macchinari, impianti, materiali ed attrezzature usati;
- b) acquisto di arnie, macchine, attrezzature e materiali vari previsti nell'ambito della sottoazione c2 ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del Decreto del Mi.P.A.F. del 23 gennaio 2006 – "Programma finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura";
- c) manutenzione e riparazione di macchinari, impianti ed attrezzature;
- d) costruzione e ristrutturazione di beni immobili, anche se destinati ad ospitare sale di smielatura e impianti per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti apistici.

Inoltre, non è considerata ammissibile l'IVA recuperabile, rimborsabile, compensabile.

Gli aiuti richiesti per gli investimenti previsti dal presente avviso pubblico **non sono cumulabili** con contributi richiesti ed ottenuti da parte di altri Enti e Organismi nazionali e Comunitari.

ARTICOLO 4 **Modalità di intervento**

Per gli investimenti ritenuti ammissibili indicati all'articolo 3 sono previsti i seguenti massimali di aiuto:

- a) fino al 50% nelle zone svantaggiate, elevato al 55% per i giovani apicoltori;
- b) fino al 40% nelle altre zone, elevato al 45% per i giovani apicoltori.

Per "zone svantaggiate" si intendono le zone delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, con riferimento alla ubicazione del centro aziendale dell'impresa, o, in sua assenza, alla residenza dell'apicoltore o alla sede legale dell'impresa.

E' considerato giovane apicoltore chi ha una età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni non ancora compiuti all'atto di presentazione della domanda di aiuto.

ARTICOLO 5 **Fascicolo aziendale**

Ciascun apicoltore che intende presentare domanda per usufruire dei finanziamenti agevolati deve precedentemente costituire il proprio fascicolo aziendale presso un CAA mediante apposito mandato allo stesso conferito.

ARTICOLO 6 **Presentazione della domanda, documentazione e termini**

Di seguito si riportano le disposizioni recanti le modalità di presentazione della domanda di aiuto, i termini di presentazione, la documentazione da allegare alla domanda stessa.





1. Modalità di presentazione della domanda

Gli apicoltori che intendono usufruire dell'aiuto previsto dal presente avviso pubblico devono far pervenire apposita domanda, conforme all'*Allegato 1 - Domanda di aiuto* al Servizio accettazione dell'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio di cui si riporta di seguito l'elenco, **entro le ore 13 del sessantesimo (60) giorno** successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio:

- Regione Lazio - Area Settore Provinciale Agricoltura di Frosinone - via Adige n. 41 - 03100 Frosinone;
- Regione Lazio - Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina - via Villafranca n. 2/D - 04100 Latina;
- Regione Lazio - Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti - viale A. Raccuini n. 21/A - 02100 Rieti;
- Regione Lazio - Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma - via Luigi Pianciani n. 16/A - 00185 Roma;
- Regione Lazio - Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo - viale M. Romiti n. 80 - 01100 Viterbo.

Qualora la scadenza di presentazione della domanda cada in giorno festivo o non lavorativo, questa è prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La domanda deve pervenire, in unica copia, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) in busta chiusa, tramite posta, unicamente a mezzo raccomandata A.R. In tal caso, ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza fa fede la data del timbro postale. La domanda deve essere precedentemente sottoscritta dal richiedente e corredata della fotocopia di un documento di identità/riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Ciascuna busta deve contenere una sola domanda.

Sulla busta di invio della domanda deve essere apposta la dizione: **"Regione Lazio - Legge 313/2004 - Richiesta contributo in favore di aziende apistiche"**;

b) mediante consegna a mano presso l'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio. In tal caso la data di ricezione della domanda presso la suddetta Area fa fede ai fini del rispetto dei termini di presentazione dell'istanza.

Su richiesta del soggetto che consegna la domanda, l'Area Settore Provinciale Agricoltura rilascia apposita ricevuta comprovante la data di presentazione della domanda stessa, ovvero copia della domanda debitamente timbrata come pervenuta.


Le domande che pervengono alle Aree Settori Provinciali Agricoltura **oltre i termini stabiliti** dalle modalità di invio o di presentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente punto 1, sono dichiarate **irricevibili**.

2. Documentazione da allegare alla domanda

La domanda, presentata con le modalità di cui al precedente punto 1, deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) fotocopia di un documento di identità/riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso in cui la sottoscrizione non sia apposta in presenza del funzionario addetto;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura nell'apposita sezione delle imprese agricole;



- 
- c) copia dell'ultima denuncia di detenzione degli alveari ai sensi dell'articolo 6 della legge 313/2004, e del codice aziendale rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio, sulla base delle vigenti disposizioni in materia;
 - d) copia dell'avvenuta registrazione o della relativa richiesta, presso il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dell'attività di smielatura e confezionamento di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Sociale n. D1948 del 1 giugno 2007;
 - e) copia dello statuto e dell'atto costitutivo nel caso di società;
 - f) copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune relativa all'utilizzo di locali ad uso laboratorio per l'attività di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti dell'alveare;
 - g) documentazione attestante il titolo di possesso dei locali uso laboratorio per l'attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti dell'alveare;
 - h) nel caso di comodato d'uso: contratto di smielatura a titolo gratuito od oneroso e, inoltre, l'autorizzazione della proprietà in merito alla collocazione di macchinari, impianti, ed attrezzature oggetto del finanziamento;
 - i) preventivi di spesa. E' necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno **tre preventivi di spesa** forniti dalle ditte in concorrenza. Nel caso non fosse possibile reperire numero tre offerte, occorrerà produrre una dichiarazione di un tecnico qualificato che dovrà attestare, dopo aver svolto le necessarie indagini di mercato, l'impossibilità di individuare altri soggetti fornitori. Nel caso di beni altamente specializzati o nel caso di linee di lavorazione, per i quali non sia possibile reperire od utilizzare più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento;
 - j) cronoprogramma degli investimenti, con l'indicazione della data presunta di inizio della realizzazione degli stessi e del tempo ritenuto necessario per la loro conclusione, attraverso la presentazione del calendario delle realizzazioni;
 - k) dichiarazione relativa alle priorità, conforme al modello "**Allegato 4 - Priorità**".


Tutti i documenti elencati nelle predette lettere da a) a k) sono ritenuti **essenziali**, ad eccezione del documento indicato alla lettera f), che deve essere comunque presentato all'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio prima che questa emetta l'Atto di Concessione in favore della ditta beneficiaria.


ARTICOLO 7

Criteri di priorità per la formazione delle graduatorie delle domande

Le Aree Settori Provinciali Agricoltura, della Direzione Regionale Agricoltura, nella fase di istruttoria tecnico - amministrativa, attribuiscono a ciascun apicoltore un punteggio derivante dall'applicazione dei sotto indicati criteri di priorità:

- | | |
|---|----------|
| 1) apicoltori e aziende apistiche operanti in zone svantaggiate | punti 20 |
| 2) numero di alveari condotti: | |
| a) fino a 50 | punti 5 |
| b) da 51 a 100 | punti 10 |
| c) da 101 a 150 | punti 15 |
| d) da 151 a 200 | punti 20 |
| e) oltre 200 | punti 25 |



- 
- | | |
|---|-----------|
| 3) azienda apistica condotta, individualmente od in forma associata, da giovane apicoltore in età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda di aiuto | punti 15 |
| 4) azienda apistica biologica, di cui ai regolamenti comunitari n. 834/2007 e n. 889/2009, attestata da idonea documentazione | punti 20 |
| 5) apicoltori e loro forme associate che esercitano la propria attività impiegando persone diversamente abili, attestata da idonea documentazione | punti 20. |

In caso di parità di punteggio la priorità deve essere data ai giovani apicoltori, favorendo quelli con minore età, e, successivamente ai giovani apicoltori il cui centro aziendale dell'impresa agricola, o, in sua assenza, la residenza dell'apicoltore, o la sede legale dell'impresa, ha sede nella provincia con il maggior numero di alveari, risultante dall'ultima comunicazione sulla consistenza degli alveari trasmessa dalla Direzione Regionale Agricoltura al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In merito alle priorità sopra descritte l'apicoltore deve allegare alla domanda il modello "Allegato 4 - Priorità", come indicato all'articolo 6, punto 2, lettera k).

ARTICOLO 8

Requisiti delle forme associate

Le forme associate di apicoltori di cui al precedente art. 7, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere costituite da un numero minimo di 5 soci, apicoltori regolarmente iscritti nel libro soci;
- tutti i soci apicoltori devono essere in possesso di codice d'allevamento rilasciato dalla ASL di appartenenza, ed essere in regola con la denuncia degli alveari prevista dall'art. 6 della l. 313/2004;
- essere in possesso di partita IVA attinente il settore agricolo;
- essere in regola con l'iscrizione alla Camera di Commercio;
- possedere sede sociale e unità operativa nel territorio della Regione Lazio;

ARTICOLO 9

Codifica CUP delle domande di finanziamento

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 il CUP (Codice Unico di Progetto), composto da 15 caratteri, deve essere indicato su tutta la documentazione che accompagna la domanda, dall'assegnazione alla realizzazione finale, e tutte le informazioni riguardanti il suo rilascio e funzionamento possono essere reperite presso il sito:

http://cipecomitato.it/it/in_primo_piano/mip_cup/ del CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

Pertanto, le Aree Settori Provinciali Agricoltura devono acquisire il CUP di tutte le domande di finanziamento pervenute dalle aziende apistiche.





ARTICOLO 10

Istruttoria delle domande

1. Iter istruttorio

L'Area Settore Provinciale Agricoltura acquisisce le domande presentate attribuendo a ciascuna di esse il numero di protocollo e la data.

Il Dirigente della predetta Area, individua il/i responsabile/i del procedimento incaricato/i con l'indicazione di procedere, entro **trenta giorni** dall'affidamento dell'incarico, alla verifica tecnico-amministrativa di tutte le domande pervenute.

Nel caso in cui il responsabile del procedimento accerti che la domanda e/o la documentazione allegata alla stessa è viziata da errore sanabile, ovvero ritenga utile acquisire ulteriore documentazione, può richiedere al soggetto firmatario della domanda le integrazioni o le correzioni necessarie, fissando contestualmente i termini temporali per la presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Qualora la verifica tecnico-amministrativa della domanda dia esito negativo, il dirigente dell'Area Settore Provinciale Agricoltura, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/90, comunica tempestivamente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei predetti dieci giorni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.


Ultimate le procedure istruttorie, il responsabile del procedimento istruttorio provvede a redigere, per ciascuna domanda istruita, l'apposito verbale riportante l'iter istruttorio - amministrativo svolto.

2. Predisposizione degli elenchi provinciali

Le Aree Settori Provinciali Agricoltura, entro i **trenta giorni** successivi alla scadenza di presentazione delle domande, di cui all'articolo 6, punto 1, comma 1, provvedono alla predisposizione dei sotto indicati elenchi e al loro invio alla Direzione Regionale Agricoltura - Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare, **corredati della copia di ciascuna domanda**:

- a) **elenco** delle domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri di priorità per la formazione della graduatoria indicati all'articolo 7, tale elenco deve riportare:
- nome e cognome o ragione sociale della ditta richiedente;
 - comune e località in cui è ubicato il centro aziendale dell'impresa agricola, o, in sua assenza, la residenza dell'apicoltore o la sede legale dell'impresa;
 - codice identificativo univoco dell'azienda, rilasciato dall'ASL competente per territorio;
 - C.U.A.A.;
 - importo dell'investimento richiesto (A);
 - importo dell'investimento ammissibile, nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 3, comma 1 (B);
 - massimale di aiuto (in percentuale) nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettere a) c b) (C);



- 
- importo del contributo finanziabile $D = (B \times C) / 100$;
 - punteggio assegnato ai fini della graduatoria;

b) **elenco** delle domande ritenute non ammissibili, con l'indicazione della motivazione di non ammissibilità.

ARTICOLO 11

Approvazione degli elenchi regionali e del modello di Atto di concessione

Sulla base degli elenchi provinciali di cui all'articolo 10, punto 2, con determinazione Direttore della Direzione Regionale Agricoltura vengono approvati i sotto indicati elenchi regionali :

- a) **elenco** delle domande ritenute ammissibili al finanziamento e finanziabili;
- b) **elenco** delle domande ritenute ammissibili al finanziamento ma non finanziabili per carenza di fondi;
- c) **elenco** delle domande ritenute non ammissibili.

Le Aree Settori Provinciali Agricoltura daranno comunicazione di non finanziabilità della domanda di aiuto, per insufficienza di risorse finanziarie, alle ditte riportate nell'elenco di cui alla sopra indicata lettera b).

In caso di eventuali rinunce da parte di una o più ditte ammesse al finanziamento, riportate nell'elenco di cui alla lettera a), dopo l'ultima ditta del medesimo elenco si aggiunge di volta in volta una nuova ditta sulla base della graduatoria di cui all'elenco alla lettera b).

Con la medesima determinazione Direzionale di cui al comma 1 del presente articolo, viene approvato il modello di "Atto di concessione" che le Aree Settori Provinciali Agricoltura dovranno utilizzare.

ARTICOLO 12

Emissione degli Atti di concessione

Entro i successivi **trenta giorni** dall'avvenuta acquisizione, al proprio protocollo, della determinazione direzionale richiamata all'ultimo comma dell'articolo 11, le Aree Settori Provinciali Agricoltura emettono gli Atti di concessione in favore delle ditte rientranti nell'elenco di cui al medesimo articolo 11, comma 1, lettera a).


I predetti Atti di concessione vengono notificati alle ditte beneficiarie, in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di notifica degli atti amministrativi.

ARTICOLO 13

Varianti

- Con riferimento alla singola operazione finanziaria sono considerate varianti in corso d'opera:
- cambio del beneficiario;
 - cambio della sede dell'investimento;
 - modifiche tecniche sostanziali agli investimenti approvati;
 - modifiche del quadro economico originario.





Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste ed autorizzate dall'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche apportate agli investimenti approvati, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della variante stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **30 giorni** a decorrere dalla sua presentazione. Entro i successivi **15 giorni** la suddetta Area dovrà notificare l'autorizzazione di variante alla ditta interessata.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità degli investimenti e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione degli investimenti richiesti, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportino una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e pertanto possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del **20%** riferito al costo totale dell'investimento finanziato, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile, tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici degli investimenti, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al **10%** in più od in meno, rispetto al totale della spesa ammessa. Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e/o della marca della macchina o dell'attrezzatura, non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al **10%** del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario.

Le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'Atto di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.





ARTICOLO 14

Proroghe

Le richieste di proroga devono essere debitamente giustificate dal beneficiario e contenere il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione. Deve essere comprovata l'impossibilità a completare gli investimenti per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario condizione che gli investimenti possano essere comunque realizzati nel periodo di proroga concedibile.

L'istruttoria della proroga dovrà compiersi entro un termine massimo di **30 giorni** a decorrere dalla sua presentazione. Entro i successivi **15 giorni** l'Area Settore Provinciale Agricoltura dovrà notificare l'autorizzazione alla ditta interessata, riportante, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento degli investimenti.

In caso di rigetto devono essere indicati i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso può essere concessa **una sola proroga per un periodo non superiore a trenta giorni**.

ARTICOLO 15

Realizzazione degli interventi e richiesta di accertamento

Le ditte beneficiarie, entro la data indicata nell'Atto di Concessione, devono provvedere:

- a) all'acquisto delle macchine, e/o degli impianti, e/o dei materiali, e/o delle attrezzature, ed alla loro installazione, autorizzati dal predetto Atto di Concessione;
- b) a trasmettere, all'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio, la richiesta di accertamento utilizzando il modello *Allegato 2 - Domanda di accertamento* corredato della seguente documentazione:
 - elenco delle spese sostenute;
 - copia dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati e relativi documenti di pagamento (bonifico bancario o postale, assegni circolari non trasferibili, assegni bancari o postali non trasferibili);
 - copia dell'estratto conto;
Ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute deve riportare la dicitura "**acquisto effettuato con il contributo della legge 313/2004**" per evidenziare che la spesa documentata è stata finanziata dallo Stato Italiano;
 - elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
 - dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, conforme al modello *Allegato*.

Non sono ammessi in nessun caso pagamenti in contanti, e comunque non sono ammessi pagamenti non verificabili tramite l'estratto richiamato al comma 2, lettera b), terzo trattino, del presente articolo.

ARTICOLO 16

Accertamento finale



Il Dirigente dell'Area Settore Provinciale Agricoltura individua il/i responsabile/i del procedimento incaricato/i di procedere all'accertamento finale con visita in loco da eseguire sul 100% delle domande ammesse a finanziamento, a seguito della richiesta di accertamento presentata da ciascun beneficiario.

Nel caso in cui il responsabile del procedimento incaricato accerti che la documentazione allegata alla richiesta di accertamento è incompleta o non conforme a quanto indicato all'articolo 15, comma 2, lettera b), può richiedere al soggetto beneficiario le integrazioni o le correzioni necessarie, fissando contestualmente i termini temporali per la presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Gli accertamenti relativi all'istruttoria finale consistono:

- nella verifica del rispetto delle procedure tecniche e temporali per la presentazione della domanda di accertamento finale, nonché della completezza della sua compilazione;
- nella verifica della corrispondenza tra i dati contenuti nella richiesta di accertamento e quelli riportati nella richiesta di contributo (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA e modalità di pagamento specificate);
- nella verifica della completezza della documentazione presentata e nell'accertamento della regolarità formale dei documenti stessi, in particolare di quelli contabili e dei connessi adempimenti di quietanza e della presenza, sui medesimi, della dicitura "**Acquisto effettuato con il contributo della legge 313/2004**", nella verifica della corretta imputazione delle spese sostenute e documentate;
- nella verifica della corrispondenza degli investimenti realizzati con quelli ammessi al finanziamento agevolato riportati nel sopra citato Atto di concessione, effettuata mediante sopralluogo presso le aziende apistiche;
- nella determinazione del contributo da erogare al beneficiario a seguito delle risultanze dell'accertamento finale. Tale contributo non potrà mai essere superiore al contributo approvato e concedibile, riportato nel più volte richiamato Atto di concessione;
- nella verifica del rispetto del cronoprogramma nella realizzazione degli investimenti, come indicato nell'Atto di concessione.

Gli esiti di ciascuna istruttoria finale devono essere riportati singolarmente, su apposito verbale di accertamento in loco, da parte del responsabile del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo.

Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria finale mediante accertamento in loco porti all'esclusione totale dell'aiuto o ad una sua riduzione rispetto a quanto indicato nell'Atto di concessione, il dirigente dell'Area Settore Provinciale Agricoltura notifica al richiedente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la predetta esclusione o riduzione, precisando inoltre le modalità ed i tempi per la presentazione, da parte dell'interessato, dell'eventuale ricorso gerarchico. A tale comunicazione è allegato il verbale di accertamento in loco richiamato al precedente comma.

Qualora l'accertamento finale determini una riduzione dei lavori tale da compromettere il lotto funzionale, la ditta interessata decade totalmente dall'aiuto. Anche in questo caso l'Area Settore Provinciale Agricoltura di competenza ne darà comunicazione all'interessato.

ARTICOLO 17

Liquidazione dell'aiuto

Le forme di pagamento si sostanziano nell'anticipazione e nel saldo.



1. ANTICIPO

In favore di ciascun beneficiario dell'aiuto riportato nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), può essere corrisposto un anticipo del contributo concedibile indicato nell'Atto di concessione previsto all'articolo 12, per un importo non superiore al 30%, elevato al 40% per i giovani apicoltori.

Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione di una *garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa* di importo pari al 110% dell'anticipo concesso, di cui si riporta un fac-simile all'"*Allegato 5 - Polizza fideiussoria*".

Per l'erogazione dell'anticipo il beneficiario deve presentare apposita domanda all'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio entro e non oltre **30 giorni** successivi al ricevimento dell'Atto di concessione richiamato al comma 1 del presente punto 1, utilizzando il modello "*Allegato 6 - domanda di pagamento dell'anticipo*", allegando la polizza fideiussoria citata al precedente comma. L'operazione di erogazione viene operata dall'ARSIAL.

a) Predisposizione degli elenchi provinciali

Ciascuna Area Settore Provinciale Agricoltura, entro i **trenta giorni** successivi alla scadenza di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo di cui al punto 1, comma 3, provvede, dopo aver effettuato i controlli amministrativi (sul 100% delle richieste pervenute), alla predisposizione dell'elenco delle ditte richiedenti l'anticipo, ed al suo invio alla Direzione Regionale Agricoltura - Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare. Detto elenco deve comunque riportare:

- nome e cognome o ragione sociale della ditta richiedente;
- comune e località in cui è ubicato il centro aziendale dell'impresa agricola, o, in sua assenza, la residenza dell'apicoltore o la sede legale dell'impresa;
- C.U.A.A.;
- importo del contributo spettante riportato nell'Atto di concessione (A);
- percentuale di anticipo nel rispetto dei limiti previsti al punto 1, comma 1, del presente articolo (B);
- importo dell'anticipo spettante: $(A \times B) / 100$.

b) Predisposizione dell'elenco regionale

Sulla base degli elenchi provinciali di cui alla precedente lettera a), con atto del Direttore Regionale Agricoltura viene approvato l'elenco di liquidazione dell'anticipo, che deve comunque contenere:

- nome e cognome o ragione sociale della ditta richiedente;
- comune e località in cui è ubicato il centro aziendale dell'impresa agricola, o, in sua assenza, la residenza dell'apicoltore o la sede legale dell'impresa;
- C.U.A.A.;
- importo del contributo spettante (A);
- percentuale di anticipo nel rispetto dei limiti previsti al punto 1, comma 1, del presente articolo (B);
- importo dell'anticipo spettante: $(A \times B) / 100$.

Tale elenco viene trasmesso ad ARSIAL per la successiva liquidazione.

2. SALDO

a) Predisposizione degli elenchi provinciali

Terminate le procedure di istruttoria finale previste all'articolo 16 le Aree Settori Provinciali Agricoltura provvedono alla predisposizione dell'elenco di liquidazione del saldo delle domande ed al suo invio alla Direzione Regionale Agricoltura - Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare. Il predetto elenco deve comunque riportare:

- nome e cognome o ragione sociale della ditta richiedente;
- comune e località in cui è ubicato il centro aziendale dell'impresa agricola, o, in sua assenza, la residenza dell'apicoltore o la sede legale dell'impresa;
- C.U.A.A.;
- importo dell'investimento richiesto (A);
- importo dell'investimento ammissibile ed autorizzato con l'Atto di Concessione nel rispetto dei limiti di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 3 (B);
- importo dell'investimento realizzato ed accertato (C);
- massimale di aiuto (in percentuale) nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) (D);
- importo del contributo spettante: $E = (C \times D) / 100$
- importo dell'anticipo ricevuto F;
- importo del saldo da liquidare: $G = E - F$

b) Predisposizione dell'elenco regionale

L'Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare della Direzione Regionale Agricoltura, sulla base degli elenchi pervenuti dalle Aree Settori Provinciali Agricoltura, di cui alla precedente lettera a), predispose l'elenco di liquidazione del saldo delle domande, che deve comunque riportare:

- nome e cognome o ragione sociale della ditta richiedente;
- comune e località in cui è ubicato il centro aziendale dell'impresa agricola, o, in sua assenza, la residenza dell'apicoltore o la sede legale dell'impresa;
- C.U.A.A.;
- importo dell'investimento richiesto (A);
- importo dell'investimento ammissibile ed autorizzato con l'Atto di Concessione nel rispetto dei limiti di intervento di cui al comma 1, dell'articolo 3 (B);
- importo dell'investimento realizzato ed accertato (C);
- massimale di aiuto (in percentuale) nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b) (D);
- importo del contributo spettante: $E = (C \times D) / 100$
- importo dell'anticipo ricevuto F;
- importo del saldo da liquidare: $G = E - F$.

Con atto del Direttore Regionale Agricoltura viene approvato il predetto elenco di liquidazione del saldo delle domande, che viene trasmesso all'ARSIAL per l'erogazione dell'importo del saldo in favore delle ditte beneficiarie dell'aiuto.

ARTICOLO 18

Predisposizione atti

Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso pubblico, si rimanda alle disposizioni recate dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura".





Allegato 1- Domanda di aiuto

Alla **REGIONE LAZIO**
Area Settore Provinciale Agricoltura di

Oggetto: Legge 24-12-2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura". D.M. n. 20026 del 10-1-2007 "Documento programmatico per il settore apistico".

Il sottoscritto....., nato a
....., il residente
in comune di via
o località, C.A.P.;
telefono....., fax
e-mail
in qualità di..... della ditta
.....
codice fiscale o partita IVA; in
caso di soggetto giuridico specificare:
ragione sociale:
sede legale:
.....
codice aziendale

CHIEDE

ai sensi della legge 24-12-2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" e del D.M. n. 20026 del 10-1-2007 "Documento programmatico per il settore apistico", di poter accedere all'aiuto agevolato per l'acquisto dei sotto indicati macchinari, impianti e loro installazione, materiali ed attrezzature, da utilizzare nelle sale di smielatura e nei locali per la lavorazione dei prodotti apistici:



INVESTIMENTI DA REALIZZARE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO €	IMPORTO TOTALE € (*)
(*) importi al netto dell'IVA	TOTALE		

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

1. di essere apicoltore biologico ai sensi dei regolamenti comunitari n. 834/2007 e n. 889/2009;
2. di essere un giovane apicoltore, avendo compiuto 18 anni di età e non avendo compiuto ancora 40 anni di età all'atto di presentazione della presente domanda di aiuto;
3. di non aver richiesto ed ottenuto, per gli investimenti sopra indicati, contributi da parte di altri Enti ed Organismi nazionali e comunitari;
4. che i macchinari, impianti, materiali ed attrezzature oggetto degli investimenti sono nuovi di fabbrica;
5. di essere in regime di IVA:
6. di essere proprietario e/o di condurre un numero di alveari;





- copia dell'avvenuta registrazione o richiesta, presso il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dell'attività di smielatura e confezionamento di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Sociale n. D1948 del 1 giugno 2007;
- copia dello statuto e dell'atto costitutivo, nel caso di società;
- copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune relativa all'utilizzo di locali ad uso laboratorio per l'attività di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti dell'alveare;
- documentazione attestante il titolo di possesso dei locali uso laboratorio per l'attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti dell'alveare;
- nel caso di comodato d'uso: contratto di smielatura a titolo gratuito od oneroso e, inoltre, l'autorizzazione della proprietà in merito alla collocazione di macchinari, impianti, ed attrezzature oggetto del finanziamento;
- cronoprogramma degli investimenti;
- n. preventivi di spesa al netto dell'IVA;
- quadro di confronto dei preventivi di spesa forniti dalle ditte in concorrenza;
- modello "Allegato 4 - Priorità";
- eventuale altra documentazione (specificare):
-
-

Data:

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza per l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, per gli scopi e le attività previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini della vigilanza, sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del regolamento di esecuzione adottato con D.M. n. 403 del 19 luglio 2000, affidata ai soggetti indicati all'articolo 36, comma 1, del predetto D.M.

(firma)
 La domanda viene firmata in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata od inviata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - articolo 38, comma 3.





Allegato 2 – Domanda di accertamento

Alla **REGIONE LAZIO**
Area Settore Provinciale Agricoltura di

Oggetto: Legge 24-12-2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”. D.M. n. 20026 del 10-1-2007
“Documento programmatico per il settore apistico”.

Il sottoscritto....., nato a
....., ilresidente
in comune di , via
o località , C.A.P.,
telefono....., fax
e-mail
in qualità di..... della ditta
.....
codice fiscale o partita IVA; in
caso di soggetto giuridico specificare:
ragione sociale:
sede legale.....
con riferimento alla domanda presentata all’Area Settore Provinciale Agricoltura di
in data , ai sensi della normativa richiamata in oggetto, e con riferimento
all’Atto di concessione n. del del dirigente della predetta Area;

CHIEDE

l’accertamento di avvenuto acquisto dei sotto indicati macchinari, impianti, materiali ed attrezzature,
e loro installazione;





Allegato 3 – Dichiarazione liberatoria

CARTA INTESTATA DELLA DITTA FORNITRICE

Spett.le Ditta

.....
.....

Oggetto: Lettera liberatoria di quietanza.

La sottoscritta Ditta fornitrice, con la presente dichiara che le voci di spesa indicate nelle nostre fatture riportate nella tabella sottostante,

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE €	IVA		TOTALE FATTURA €
			%	IMPORTO €	

sono state integralmente pagate con:

- bonifico bancario n. del della Banca di €
- assegno circolare non trasferibile n. del della Banca di €
- assegno bancario n. del della Banca di €
- assegno postale n. del di €

Eventuali note:

Data

Timbro e firma della ditta fornitrice

N.B.: ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute deve riportare la dicitura **“Acquisto effettuato con il contributo della legge 313/2004”**, per evidenziare che la spesa documentata è stata finanziata dallo Stato Italiano.

4



Allegato 4 – Priorità

(vedere criteri di priorità all'articolo 7)

Punteggio attribuito dalla ditta (*)	Punteggio attribuito dall'Ufficio	Descrizione delle priorità
		Apicoltore e/o Azienda apistica in zona svantaggiata (1): punti 20
		Numero di alveari condotti (2)
		Azienda apistica condotta, individualmente od in forma associata, da giovane apicoltore in età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda di aiuto: punti 15
		Azienda apistica biologica, di cui ai regolamenti comunitari n. 834/2007 e n. 889/2009: punti 20
		apicoltori e loro forme associate che esercitano la propria attività impiegando persone diversamente abili: punti 20

(*) Il richiedente deve indicare il punteggio che ritiene di possedere.

(1) per "zona svantaggiata" si intendono le zone delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, con riferimento alla ubicazione del centro aziendale dell'impresa, o, in sua assenza, alla residenza dell'apicoltore o alla sede legale dell'impresa.

- (2) - fino a 50 punti 5
- da 51 a 100 punti 10
- da 101 a 150..... punti 15
- da 151 a 200..... punti 20
- oltre 200..... punti 25

Data _____

Firma del titolare



Allegato 5 – Polizza fideiussoria

POLIZZA FIDEJUSSORIA/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER L'ANTICIPO DELL'AIUTO IN FAVORE DI IMPRESE APISTICHE SINGOLE O ASSOCIATE DESTINATARIE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2004, N. 313 "DISCIPLINA DELL'APICOLTURA".

La presente garanzia riporta tutte le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia/polizza fideiussoria, la cui sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste, degli importi e dei dati in essa riportati.

Frontespizio (da compilare a cura dell'Ente garante)

Garanzia/ Polizza fideiussoria	numero
Inizio validità garanzia	Data decorrenza validità
Tipologia del Contratto	polizza/garanzia fideiussoria finalizzata all'erogazione dell'anticipo nell'ambito dei contributi previsti dall'articolo 5 della legge 24-12-2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura"
Garante/ Fideiussore	Denominazione P. IVA Sede legale inCAP via n. (da riportare in assenza dei dati nella carta intestata) Sede Direzione Generale (se diversa da sede legale) in CAP via n. tel fax e-mail Registro Imprese di N. <i>(per le assicurazioni)</i> autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione ed inclusa nell'elenco dell'articolo 1, lettera c), della legge 348 del 10-06-1982, pubblicato sul sito internet www.isvap.it <i>(per le Banche)</i> Codice ABI Codice CAB <i>(per le Assicurazioni/Banche)</i> Rappresentante Negoziale/Agente Procuratore speciale: Sig. C.F. Luogo e data di nascita Indirizzo della Filiale/Agenzia: sede in CAPvia n. tel.faxe-mail





PREMESSO

a) che la ditta beneficiaria finale degli aiuti (in seguito denominata "Contraente")

Cognome e Nome (o ragione sociale)		
CUAA	P. IVA	
Data di nascita	Sesso: M F	
Comune di nascita	Provincia	Domicilio o sede legale:
Indirizzo:		
Comune	Provincia	CAP
Rappresentante Legale di (persona giuridica)		
Cognome (o ragione sociale)		
Nome		
CUAA	P. IVA	
Tipo di rappresentanza:		
Data di nascita	Sesso: M F	
Comune di nascita	Provincia	
Indirizzo		
Comune	Provincia	CAP
Registro Imprese di		
N.		

ha richiesto alla Regione Lazio, per il tramite della domanda indicata a margine, il pagamento anticipato per investimento relativo all'articolo 5 della legge 24-12-2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura", e dal "Documento programmatico per il settore apistico" di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali n. 20026 del 10 gennaio 2007;

b) che con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono state emanate le modalità operative per l'utilizzazione degli aiuti previsti dalla normativa richiamata alla lettera a);

c) che con determinazione Direzionale è stato approvato, tra gli altri, l'Allegato riportante l'elenco delle domande istruite con esito positivo e finanziabili, tra cui la ditta per un investimento finanziabile di €



d) che con Atto di concessione n., prot. n. del, emesso dal dirigente dell'Area Settore Provinciale Agricoltura di, della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio, è stato concesso alla ditta, nato a il codice fiscale, in proprio oppure in qualità di della con sede legale in cod. fisc., partita IVA....., iscritta nel Registro delle imprese di al numero un contributo pubblico finanziabile di € accordato con il suddetto Atto di concessione per la realizzazione di investimenti;

e) che la richiamata determinazione direzionaleprevede, all'articolo, la concessione di un anticipo sul contributo pubblico finanziabile di € indicato alla precedente lettera d);

f) che per la liquidazione della predetta somma di € in favore della ditta si ritiene che la stessa debba costituire, a favore della Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione Regionale Agricoltura, via C. Colombo, 212 – Roma (di seguito denominata "Regione") la garanzia fideiussoria tramite apposita polizza stipulata con un Istituto di credito od una Società di Assicurazione autorizzata, dell'importo di €, pari al 110% della medesima somma di €

g) che qualora risulti accertata dalla Regione Lazio o da altre amministrazioni pubbliche o da corpi di polizia giudiziaria la insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, la Regione procederà all'immediato incameramento dell'intera somma corrispondente al sostegno non riconosciuto;

h) che la presente garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte della Regione a conclusione del periodo d'intervento autorizzato, in conformità a quanto previsto all'art. 2 delle "condizioni generali della garanzia";

i) che la presente garanzia avrà la durata corrispondente al periodo intercorrente tra la data odierna e fino alla data corrispondente all'ultimazione degli investimenti indicata nell'Atto di concessione richiamato alla lettera e), aumentata in automatico di due semestralità e cioè sino al

l) che con la presente garanzia sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il garante/fideiussore e la Regione nella sua qualità di beneficiario della cauzione prestata; sono quindi esclusi i rapporti tra garante/fideiussore e contraente che se presenti si danno per non opponibili alla Regione;

CIO' PREMESSO

La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come Fideiussore) identificata nel frontespizio che costituisce parte integrante della garanzia, in persona del legale rappresentante pro-tempore/agente Procuratore speciale come identificato nel frontespizio medesimo, nell'interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a favore della Regione Lazio (di seguito indicata come "Regione"), dichiarandosi con il Contraente solidamente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti:

- in caso di irregolarità amministrative, dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell'importo non dovuto a quella di rimborso;

- in caso di accertamento di reato, dalla data di erogazione dell'aiuto a quella di rimborso.

Sono comunque dovute imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dalla Regione in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Euro, pari all'importo di cui alla precedente lettera g).

Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al Fideiussore, nel pagamento delle somme richieste dalla Regione e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia di cui al successivo punto 6.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. *Disciplina generale*

La presente garanzia è disciplinata dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti. Le comunicazioni della Regione verso il Fideiussore saranno effettuate all'indirizzo della Direzione Generale dell'Ente Garante che ha emesso la presente Garanzia.

2. *Durata della Garanzia*

La presente garanzia sarà rinnovata dalla data iniziale di validità automaticamente di sei mesi in sei mesi sino alla data di ultimazione degli investimenti, indicata nel provvedimento regionale di concessione degli aiuti di cui alla lettera e) delle premesse.

3. *Richiesta di proroga*

La Regione, con motivata richiesta, inviata anche a mezzo fax, 15 giorni prima della scadenza della durata massima, può chiedere una ulteriore proroga di altri sei mesi, che il fideiussore si impegna a concedere.

Decorsi i suddetti termini la garanzia cessa automaticamente purché all'interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del Contraente, comunicati per conoscenza anche all'Ente garante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso il Fideiussore.

4. *Garanzia prestata*

Il Fideiussore garantisce alla Regione il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, eventualmente maggiorato degli interessi legali dovuti per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di restituzione indicati al punto 6.

5. Richiesta di pagamento

Qualora il contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, inviato dalla Regione, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare alla stessa Regione quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con Avviso di ricevimento.

6. Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo richiesto dalla Regione sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre alla Regione alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Tale pagamento avverrà secondo le modalità che verranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.

7. Integrazione di importo garantito

Qualora il Contraente e/o il Fideiussore dovessero conseguire in via giudiziale o amministrativa la sospensione della escussione totale o parziale delle somme ad esse richieste, dette parti si impegnano ad integrare l'importo garantito con una somma pari agli interessi legali maturati sulla somma pretesa dal momento della sospensione a quello dell'effettivo incameramento da aggiornarsi con scadenza semestrale.

8. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni

La presente Garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 - 1247 del codice civile, per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della Regione.

9. Svincolo anticipato della garanzia

La Regione, nel periodo di validità della presente garanzia, con apposita dichiarazione scritta e comunicata al Fideiussore, potrà svincolare anticipatamente la garanzia parzialmente o totalmente.

10. Foro competente

In caso di controversie tra la Regione e Fideiussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

11. Nullità di ulteriori condizioni aggiuntive

Eventuali condizioni generali o condizioni aggiuntive regolanti il rapporto tra il Fideiussore e la Regione sono da intendersi nulle.



Dichiarazioni: I sottoscritti dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell'articolato completo del contratto.	
Data Luogo sottoscrizione	
Timbro e firma Rappresentante Legale Fideiussore	Timbro e firma Rappresentante Legale Contraente
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni delle "Condizioni generali della Garanzia", in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 riportati nella presente garanzia.	
Timbro e firma Rappresentante Legale Fideiussore	Timbro e firma Rappresentante Legale Contraente

Le spese di registrazione della presente garanzia sono a totale carico del Contraente.

NOTE: L'Ente garante, dopo aver completato le parti di competenza (numero, data, dati societari e dati dell'agente firmatario; ecc.) appone il timbro dell'Ente garante, indicando cognome e nome dell'agente firmatario. La firma deve essere apposta per esteso e in modo leggibile, accettando in tal modo incondizionatamente tutte le condizioni previste dalla presente garanzia.





Allegato 6 – Domanda di pagamento dell’anticipo

Alla **REGIONE LAZIO**
Area Settore Provinciale Agricoltura di
.....

Oggetto: Legge 24-12-2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”. D.M. n. 20026 del 10-1-2007
“Documento programmatico per il settore apistico”.

Domanda di pagamento dell’anticipo.

Il sottoscritto....., nato a
....., il residente
in Comune di via
o località, C.A.P.;
telefono....., fax
e-mail
in qualità di..... della ditta
.....
destinataria dei contributi previsti dalla normativa indicata in oggetto con Atto di
concessione n....., prot. n. del emesso
da codesta Area Settore Provinciale Agricoltura,

CHIEDE

in coerenza con quanto disposto all’articolo 17, punto 1, dell’Allegato alla determinazione
direzionale n. del il pagamento dell’anticipo
di euro, pari al per cento del contributo ammissibile indicato al
punto del sopra citato Atto di concessione n.



ALLEGA

fotocopia di un documento di identità/riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso in cui la sottoscrizione non sia apposta in presenza del funzionario addetto;

originale della polizza n. del
relativa alla garanzia fidejussoria a favore della Regione Lazio, stipulata con

Data:

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza per l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, per gli scopi e le attività previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini della vigilanza, sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del regolamento di esecuzione adottato con D.M. n. 403 del 19 luglio 2000, affidata ai soggetti indicati all'articolo 36, comma 1, del predetto D.M.

(firma)
La istanza viene firmata in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata od inviata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - articolo 38, comma 3.

Il presente Allegato si compone di n. 32 pagine



Il Direttore Regionale
Dot. Roberto Ottaviani